

Acr

31383/13



Udienza Camera di Consiglio  
del 11/04/2013

Sentenza N. 585/2013  
Registro Generale N. 4204/2012

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**IV SEZIONE PENALE**

Composta dai Sigg.:

- |                          |                 |                    |
|--------------------------|-----------------|--------------------|
| 1) Dott. Carlo Giuseppe  | BRUSCO          | - Presidente       |
| 2) Dott. Francesco Maria | CIAMPI          | - Consigliere      |
| 3) Dott. Rocco Marco     | BLAIOTTA        | - Consigliere      |
| 4) Dott. Luca            | VITELLI CASELLA | - Rel. Consigliere |
| 5) Dott. Andrea          | MONTAGNI        | - Consigliere      |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

nei confronti di:

SAVOCA GIUSEPPE n. il 01/05/1945

avverso l'ordinanza n. 93/2010 CORTE APPELLO di REGGIO

CALABRIA, del 06/12/2011

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA;

lette le conclusioni del PG Dott. Vito D'AMBROSIO che ha concluso  
per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

~~Uditore difensore Avv.~~

2

Ricorrente Ministero dell'Economia e delle Finanze - Avvocatura distrettuale dello Stato Reggio Calabria nei confronti di SAVOCA Giuseppe

Ritenuto in fatto

Ricorre per cassazione il **MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE**, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato, avverso l'ordinanza emessa in data 6 dicembre 2011 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria che liquidò, in favore di SAVOCA Giuseppe - nei cui confronti il GIP del Tribunale di Reggio Calabria aveva disposto, con decreto 1 dicembre 2008, l'archiviazione del procedimento penale che lo vedeva indagato in ordine ai reati di cui agli artt. 317,323,326, art. 7 D.L. n. 152 / 1991 e 378, comma 2° cod.pen. - a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita agli arresti domiciliari dal 6 maggio al 9 agosto 2005 ( e quindi per complessivi giorni 96 ) , la somma complessiva di euro 250.000,00. Articola il ricorrente Ministero due distinte censure per vizio della motivazione nonché per violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., così sintetizzate.

In primo luogo, quanto all' "*an debeatur*" lamenta come la Corte distrettuale abbia ommesso di esplicitare le ragioni - da valutarsi *ex ante* - integranti la causa ostativa all'accoglimento della domanda, rappresentate dall'aver l'istante concorso, con colpa grave, all'adozione della misura cautelare custodiale. Come dimostrato in atti, il Sàvoca ebbe a porre in essere una condotta consistente in contatti continui - telefonici e personali - diretti o mediante intermediari con un imprenditore indagato per gravi reati, ivi incluso quello di associazione mafiosa, senzachè siffatti rapporti potessero in alcun modo giustificarsi dalla qualità di magistrato, rivestita dall'istante ( all'epoca Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Messina ) benchè legato, da relazione di amicizia, con il suddetto imprenditore coinvolto in gravi reati.

In ordine al "*quantum*" , denuncia in subordine il ricorrente Ministero la manifesta abnormità della somma liquidata dalla Corte d'appello, in difetto di adeguata motivazione e di comprovati riscontri; somma risultata di gran lunga eccedente rispetto all'ammontare di quella calcolata in base al solo parametro c.d. aritmetico pari ad 11.319,36 euro.

Il Procuratore Generale presso questa Corte, con la requisitoria scritta in atti, ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio ad altro

giudice per nuovo esame, in accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale restava assorbito il secondo.

Con memoria difensiva depositata in cancelleria in data 22 marzo 2013, la stessa Amministrazione ricorrente, per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, fatte proprie le censure dedotte in ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso.

Con memoria prodotta in atti in data 29 marzo 2013 ex art. 611 cod. proc. pen., il difensore dell'istante, confutati motivi di ricorso, ha concluso con la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso o per il rigetto dello stesso, con ogni conseguente statuizione.

Deve ancora darsi atto che, con dichiarazione pervenuta in cancelleria a firma dell'istante e del difensore, entrambi hanno rinunciato, avendo interesse ad una sollecita definizione del procedimento, ad attendere la pronunzia della Corte Costituzionale investita dalle Sezioni Unite di questa Corte della questione relativa alla impossibilità per la parte privata, di richiedere la trattazione in pubblica udienza del procedimento in grado di merito.

#### Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e va accolto, condividendo il Collegio le considerazioni esposte dal Procuratore Generale.

Il provvedimento impugnato non resiste invero al denunciato vizio di motivazione.

Con la memoria di costituzione e difesa redatta in data 30 giugno 2011, l'Avvocatura distrettuale di Reggio Calabria, costituitasi nell'interesse dell'Amministrazione resistente nel procedimento promosso dal Sàvoca dinanzi alla Corte d'appello di Reggio Calabria, ai fini del riconoscimento della riparazione per l'ingiusta detenzione patita, ebbe ad evidenziare specificamente, in relazione al caso concreto, gli elementi di fatto sottoposti alla valutazione della stessa Corte agli effetti della verifica della ricorrenza delle condizioni ostative all'accoglimento della domanda. Fece all'uopo riferimento il convenuto Ministero di rapporti interpersonali, comprovati da contatti telefonici (oggetto di attività captativa), da incontri e da attività di osservazione e controllo svolta dalla Polizia giudiziaria, intrattenuti direttamente o per interposta persona, dal Sàvoca con l'imprenditore messinese Siracusano, indagato per il delitto di associazione mafiosa in procedimento penale di cui l'istante era a conoscenza. Il tutto risultava ampiamente desumibile dalla stessa richiesta di archiviazione del P.M. (integralmente recepita dal provvedimento di archiviazione) e dalla motivazione

dell'ordinanza cautelare emessa dal GIP in data 6 maggio 2005. Il resistente ebbe altresì a mettere adeguatamente in luce che la condotta addebitata al Sàvoca ( quale indagato dei delitti di rivelazione di segreti d'ufficio, favoreggiamento personale e concussione ) era priva "di collegamento funzionale " con l'attività di magistrato addetto alla Sezione fallimentare del Tribunale di Messina di guisa che " nessun obbligo di servizio od istituzionale imponeva al dott. Sàvoca di intrattenere rapporti con un suo amico o conoscente indagato per associazione a delinquere di stampo mafioso, di ricevere carte concernenti tali processi e di incontrarlo più volte", apparendo quindi integrati, secondo le prospettazioni della difesa erariale, alla stregua di una valutazione ex ante, comportamenti extraprocessuali connotati da colpa grave, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, idonei ex se a trarre in inganno l'autorità giudiziaria procedente " ed a porsi come situazione sinergica alla causazione dell'evento detenzione ".

La Corte d'appello, con la motivazione del provvedimento impugnato ha invero inteso premettere una analitica cronistoria - tratta dalla domanda di riparazione proposta dal Sàvoca - dei vari procedimenti penali prodromici a quello in cui era rimasto coinvolto o comunque allo stesso connessi, in relazione al quale fu emesso nei suoi confronti il titolo custodiale non revocato, ma parzialmente riformato dal Tribunale del riesame fino alla declaratoria di cessazione dello stato di detenzione domiciliare per decorrenza del termine massimo ed alla pronuncia di archiviazione emessa in data 1° dicembre 2008 dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria. In punto all'eccepta ricorrenza della colpa grave ostativa, la Corte distrettuale si è limitata, con argomentazioni censurate come apodittiche e tautologiche, ad affermare che " le anzidette valutazioni conclusive sia gli altri atti offerti non offrono elementi di alcun genere per ritenere che il dott. Savoca con il suo comportamento abbia concorso a dare causa alla privazione delle libertà personale ".

Deve concludersi che la Corte d'appello ha fatto quindi malgoverno dei principi interpretativi ed applicativi della normativa di riferimento cosiccome elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, omettendo in special modo di spiegare, in esito ad apprezzamento critico delle evidenziate risultanze fattuali pacificamente accertate se - ed in che termini concreti - detti elementi evidenziati dall'Amministrazione resistente abbiano o meno integrato gli estremi della colpa grave, quantomeno sinergica all'adozione ed al mantenimento della misura custodiale, quale causa ostativa al riconoscimento della invocata riparazione dell'ingiusta detenzione subita.

Né ha rilievo, sul punto, la tesi esposta dall'istante nella memoria depositata il 29 marzo 2013 secondo cui, nel caso concreto, dovrebbe restare a priori esclusa l'operatività dell'eventuale incidenza della colpa grave sinergica alla adozione

della misura custodiale, in conformità all'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte di cui alla sentenza n. 32383 del 2010 "*allorquando, sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, il soggetto sia stato successivamente prosciolto (o archiviato) nel merito*", come testualmente è detto nella citata memoria. Deve invero osservarsi che il *dictum* delle Sezioni Unite fa riferimento, in relazione alla fattispecie prevista dall'art. 314, comma secondo codice di rito ( e non dall'art. 314, comma primo, cui attiene invece la domanda di riparazione proposta dal Sàvoça ) alla diversa ipotesi della "*riparazione per sottoposizione a custodia cautelare in assenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.*" ovvero ai casi "*di cosiddetta ingiustizia formale della custodia cautelare*" ( Sez. 4 n.28599 del 2009 ). Ed infatti, nella fattispecie concreta esaminata dalle Sezioni Unite, il tribunale del riesame, quale giudice di rinvio a seguito di annullamento disposto da questa Corte, aveva revocato l'ordinanza applicativa della misura cautelare per difetto dei gravi indizi di colpevolezza in punto all'elemento soggettivo del reato. E' quindi sufficiente rimarcare che, nel caso in esame, da un lato, al contrario, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, investito dell'impugnazione proposta dal Sàvoça avverso l'ordinanza custodiale, con provvedimento in data 19 maggio 2005, ha confermato il titolo cautelare "*in termini di gravità indiziaria per l'applicazione della cautela con riferimento ai predetti addebiti sub F e sub G - bis*" (fgl.37): delitti di cui all'art. 378 cod.pen. nell'ipotesi aggravata di cui al comma secondo (*quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416 - bis cod. pen.*) punito con pena fino a quattro anni di reclusione e quindi tale da legittimare l'adozione della misura cautelare custodiale ex art. 280 cod. proc. pen. Per altro verso, conclusivamente va rilevato che, esclusa di fatto l'ipotesi prevista dall'art. 314, comma secondo cod. proc. pen., ha trovato invece applicazione il combinato disposto dell'art. 314 commi primo e terzo codice di rito, in esito alla valutazione nel merito delle risultanze delle indagini e degli accertamenti via via espletati al cui esito il GIP ha convenuto con il P.M. circa l'insostenibilità dell'accusa in giudizio in difetto di effettivi riscontri, non potendo disattendersi il contenuto dell'interrogatorio reso dal Sàvoça il 10 maggio 2005 e delle dichiarazioni spontanee dal medesimo rese al Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria il 19 maggio 2008, ovviamente successivamente all'adozione della misura custodiale.

Si impone quindi l'annullamento del provvedimento impugnato.

Ai fini della verifica della eventuale incidenza sinergica dei comportamenti dell'istante, demandata al giudice di rinvio, non pare tuttavia superfluo

puntualizzare che, alla stregua dell'elaborazione della giurisprudenza di questa Corte:

- il giudice della riparazione, al fine di accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa all'indennizzo costituita dall'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato nella produzione dell'evento costitutivo del diritto (applicazione del provvedimento coercitivo) deve valutare la condotta da questi tenuta sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà e, più in generale, a quello della legale conoscenza della pendenza del procedimento a suo carico ( S.U. n. 43 del 1995, Sarnataro ).
- il giudice della riparazione, alla stregua dell'apprezzamento di fatti concreti e precisi e non da mere supposizioni, è tenuto a considerare, in modo autonomo ed esaustivo, tutti gli elementi probatori disponibili, esaminando in special modo la condotta serbata dal richiedente prima e dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione *ex ante*, se l'accertata condotta - rivelando eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme o regolamenti - sia stata il presupposto che ha ingenerato nell'autorità procedente, ancorchè in presenza di errore, la falsa apparenza della sua configurazione come illecito penale, dando luogo alla detenzione, con rapporto di causa ad effetto ( S.U. n. 34559 del 2002 ).
- agli effetti della esclusione del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è sufficiente che l'indagato abbia tenuto comportamenti qualificabili come dolosi o gravemente colposi - desumibili dal provvedimento restrittivo della libertà o dai successivi provvedimenti di riesame o d'appello - che abbiano esplicato efficacia sinergica nella instaurazione e nel mantenimento della custodia cautelare, anche ove coincidenti con quelli esaminati in sede penale, posto che devono esser apprezzati a diversi effetti ( Sez. 4 n.2083 del 1998; Sez.4 n. 19253 del 2002 ).
- per escludere o ritenere la sussistenza del nesso di causalità tra comportamento gravemente colposo dell'interessato ed adozione del provvedimento cautelare, si deve procedere al raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni poste a base della misura stessa dall'ordinanza applicativa di essa ( Sez. 4 n.37528 del 2008 ).

Per completezza, giova altresì mettere in evidenza, qualora il giudice di rinvio ritenga la sussistenza del diritto dell'istante alla riparazione per l'ingiusta detenzione ed intenda quindi procedere alla liquidazione del *quantum*, che questa Corte, sotto un più generale e sistematico profilo, (*ex multis*, Sez. Un., 13 gennaio 1995, n. 1 ) ha avuto occasione di rilevare che la liquidazione

dell'indennizzo in questione va disancorata "da criteri o parametri rigidi" e deve, al riguardo, "procedersi con equità, valutando la durata della custodia cautelare e, non marginalmente, non in termini residuali, le conseguenze personali e familiari, derivanti dalla privazione della libertà", questa intesa non "come un dato o valore statico, ma come valore dinamico, come valore (...) indispensabile ad ognuno per sviluppare, liberamente, la propria personalità (...)"; sicché "debbono essere valutati i due criteri di proporzionamento della riparazione, che consistono nella durata della custodia cautelare e nelle conseguenze personali e familiari derivanti dalla privazione della libertà (...)". Ne consegue che il giudice del merito deve procedere alla liquidazione dell'indennizzo, sulla base di tali parametri ed entro il tetto massimo del *quantum* indennizzabile, tenendo conto della durata della custodia cautelare ed apprezzando tutte le conseguenze pregiudizievoli che essa ha comportato, sotto il profilo personale, familiare, patrimoniale, morale, diretto o mediato "che sia(no) in rapporto eziologico con la ingiusta detenzione". Ed è stato, al riguardo, ulteriormente chiarito (Cass., Sez. Un., 9 maggio 2001, n. 24287) che la liquidazione dell'indennizzo va effettuata tenendo conto del parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315, comma 2 cod.proc.pen. e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303, comma 4, lett. c) stesso codice, espresso in giorni moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita ( usualmente e ragionevolmente applicato in misura pari alla metà dell'importo così calcolato in caso di detenzione domiciliare ) mentre il potere di liquidazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto non può mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito.

Si è soggiunto che - premesso che "la delicatezza della materia e le difficoltà per l'interessato di provare nel suo preciso ammontare la lesione patita ha indotto il legislatore a non prescrivere al giudice l'adozione di rigidi parametri valutativi, lasciandogli, al contrario - s'intende, entro i confini della ragionevolezza e della coerenza - ampia libertà di apprezzamento delle circostanze del caso concreto" - "nulla vieta, però, al giudice, nell'esplicazione del suo potere discrezionale, di gestire lo spazio riconosciutogli dalla legge come ritiene più consono alle particolari caratteristiche della vicenda, procedendo, ove gli sembri che ciò possa produrre un effetto più favorevole e remunerativo, specie sul piano morale, per il richiedente, alla ideale divisione del 'fondo' disponibile in più parti, in guisa da soddisfare, nel conteggio conclusivo, le diverse voci di danno elencate nell'art. 643 cod.proc.pen.". ( Sez.4 n.30317 del 2005; S.U. n.24287 del2001).

Posto, dunque, che il criterio aritmetico suenunciato deve essere tenuto presente

riferimento alle modalità, più o meno afflittive della detenzione, ove il giudice intenda sensibilmente discostarsi dalla misura dell'indennizzo in tal guisa determinabile, deve fornire adeguata motivazione idonea a dare contezza delle circostanze specificamente apprezzate, sotto il profilo personale e familiare, che a tanto lo abbiano indotto; motivazione che non necessariamente abbisogna di particolareggiate o particolarmente approfondite espressioni, trattandosi pur sempre di una liquidazione indennitaria equitativa - e non risarcitoria - ma che, nondimeno, deve sufficientemente svolgersi in maniera, ancorché succinta, tale da consentire il controllo di legittimità sulla logicità del divisamento espresso. Vero è, in sostanza, che la liquidazione dell'indennizzo in questione deve dal giudice essere effettuata in via equitativa; ma l'esercizio in concreto di tale potere discrezionale deve pur sempre dare adeguata e congrua contezza dell'uso di tale facoltà indicando il processo logico e valutativo seguito; e solo quando la motivazione del provvedimento dia adeguata ragione di tanto, il divisamento espresso non è suscettibile di sindacato alcuno in sede di legittimità, ex art. 606, comma 1, lett. e). cod.proc.pen. Ha altresì specificamente chiarito al riguardo la giurisprudenza di questa Corte ( Sez. 4 n. 25901/2009; Sez. 4 n.10690/2010 ) che l'insindacabilità, in sede di legittimità, della congruità della somma liquidata ex artt. 314 e 315 cod. proc.pen., viene meno - risultando quindi consentito il controllo della motivazione del provvedimento impugnato - qualora il giudice di merito abbia adottato criteri manifestamente arbitrari od immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta. E giova annotare che, richiamate le connotazioni civilistiche che pure informano l'istituto in questione, tanto è stato più volte affermato anche dalle sezioni civili di questa Suprema Corte, in tema di liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 cod.civ. (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 8807/2001; id. Sez. 2, n. 409/2000); considerazioni che devono ritenersi valide, in *parte qua*, anche in tema di indennizzo, trattandosi di delibare, nell'uno come nell'altro caso, la congruità esplicativa e logica del giudizio di equità. Nel caso di specie, come in subordine obiettato dal ricorrente Ministero, la Corte distrettuale ha obliato di osservare siffatti principi, giacché, a fronte della ritenuta irrisorietà dell'importo dell'indennizzo pari a circa euro 11.000,00 (ottenuto in applicazione del c.d. criterio aritmetico), è pervenuta poi alla liquidazione della somma finale di euro 250.000, senza fornire dell'*iter* valutativo a tale scopo seguito, alcuna plausibile giustificazione se non richiamando "tautologicamente", " le peculiarità del caso di specie, i molteplici profili di danno, tutti analiticamente indicati nell'istanza " la cui incrementata incidenza pregiudizievole era da ricollegarsi alle funzioni giudiziarie svolte dall'istante. Ad evitare quindi che possano in ipotesi verificarsi le medesime carenze motivazionali, giova ricordare che il ricorrente non ha mancato di eccepire che,




nella specifica fattispecie, difettava la prova del danno morale e biologico come pure del danno più propriamente patrimoniale conseguente al periodo di sospensioni dalle funzioni giudiziarie e dallo stipendio. Né emergevano riscontri ai pregiudizi, di natura economica, conseguenti alla perdita della indennità di giudice della commissione tributaria ed alla interruzione dell'incarico di insegnamento presso la scuola di specializzazione delle professioni legali. Conclusivamente, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria che provvederà anche al regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.

P Q M

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame.

Così deciso in Roma, li 11 aprile 2013.

Il Consigliere estensore  
Luca Vitelli Casella



Il Presidente  
Carlo Giuseppe Brusco

